

**N. 00331/2007 REG.ORD.**

**N. 00319/2007 REG.RIC.**



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

Sul ricorso numero di registro generale 319 del 2007, proposto da: S. e M. A., in qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore XXXXX, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Grieco, con domicilio eletto presso Giovanni Grieco Avv. in Campobasso, via Garibaldi, 5;

contro

Ufficio Scolastico Regionale del Molise, Istituto Statale Tecnico Industriale "G. Marconi" di Campobasso, Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Campobasso, via Garibaldi, 124;

per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento di assegnazione delle ore di sostegno a favore del minore XXXXX per l'A.S. 2007/2008 prot. n. 3070 C/21 U.O.2 emesso dal Ministero della Pubblica Istruzione Direzione Generale per il Molise Ufficio Scolastico Provinciale, in data 18.04.07 comunicato in data 07.07.07.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ufficio Scolastico Regionale del Molise;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Istituto Statale Tecnico Industriale "G. Marconi" di Campobasso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29/08/2007 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che la decisione di limitare ad appena 4,30 ore settimanali il sostegno in favore del figlio dei ricorrenti, contenuta nel provvedimento impugnato, peraltro sfornita di alcuna motivazione a supporto, sia del tutto illogica ed in contrasto con le indicazioni provenienti da medici specialisti, circa la diagnosi e gli interventi suggeriti (in particolare: insegnamento individualizzato con rapporto 1/1);

P.Q.M.

accoglie la suindicata domanda incidentale cautelare, con obbligo per il Dirigente del C.S.A. di Campobasso di rideterminarsi alla luce dei rilievi qui mossi

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 29/08/2007 con l'intervento dei signori:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Orazio Ciliberti, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO